REPUBBLICA ITALIANA

La Corte dei conti

Sezione di controllo per la Regione siciliana

nell'adunanza del 21 dicembre 2016, composta dai seguenti magistrati:

Maurizio Graffeo

- Presidente

Francesco Albo

- Consigliere - relatore

Giovanni Di Pietro

- Primo referendario

Visto il R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni;

visto l'art. 2 del decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655, nel testo sostituito dal decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200;

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;

visto l'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006);

visto, in particolare, l'art. 1, comma 610, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), il quale espressamente prevede che le disposizioni della predetta legge "sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti";

visto l'art. 148 bis del D. Lgs. n. 267/2000, introdotto dall'art. 3 del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

vista la deliberazione di questa Sezione n. 241/2015/INPR del 29 luglio 2015 avente ad oggetto "Linee guida cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali aventi sede in Sicilia nella predisposizione della relazione sul rendiconto dell'esercizio 2014";

vista la nota del Presidente della Sezione di controllo per la Regione siciliana del 31 agosto 2015, con la quale è stata inoltrata all'ente la suindicata deliberazione, nonché i relativi questionari ai fini della loro restituzione a questa Sezione da parte dell'organo di revisione;

vista la deliberazione di questa Sezione n. 193/2015/PRSP avente ad oggetto il controllo ex art. 148 bis del Tuel sul rendiconto 2013 del comune di Corleone (PA);

esaminate le relazioni sul rendiconto 2014 e sul bilancio di previsione 2015, trasmesse dall'organo di revisione contabile del comune;

viste le osservazioni formulate dal magistrato istruttore in sede di deferimento allo stato degli atti, con nota prot. n. 59704120 del 4 novembre 2016;

vista l'ordinanza del Presidente della Sezione di controllo n. 376/2016/CONTR del 13 dicembre 2016 con la quale la Sezione medesima è stata convocata nell'adunanza del 21 dicembre 2016 per gli adempimenti di cui al menzionato art. 148 bis del D. Lgs. n. 267/2000, con invito all'ente a presentare memorie entro tre giorni liberi antecedenti;

vista la memoria dell'ente, acquisita al prot. Cdc n. 12068 del 19 dicembre 2016; udito il relatore, Cons. Albo Francesco;

udito, in rappresentanza del comune di Corleone (PA), la d.ssa Maria Cacciola, in rappresentanza della Commissione straordinaria, insediatasi ex art. 143 Tuel il 18 agosto 2016 (DPR 12 agosto 2016) e il dr. Giuseppe Sapienza, sovraordinato.

Premesso in fatto

All'esito dell'istruttoria condotta sul rendiconto 2014, sul bilancio di previsione 2015 e sulle misure correttive adottate dall'ente all'esito del precedente ciclo di controlli, sono emersi i seguenti profili di criticità:

- 1.la mancata adozione delle misure correttive a seguito della deliberazione di accertamento n. 193/2015/PRSP relativa al rendiconto 2013;
- 2.la tardiva approvazione del rendiconto 2014 (delibera n.109 del 12.10.2015) rispetto ai termini previsti dall'art. 227 del TUEL;
- 3.La possibile condizione di deficitarietà strutturale, dovuta al superamento dei valori limite dei seguenti quattro dei dieci parametri previsti dal D.M. 18 febbraio 2013:
- a)-volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza e relativi ai titoli I e III pari al 51,47% rispetto agli accertamenti delle entrate medesime (soglia 42%);
- b)-volume dei residui attivi provenienti dalla gestione residui e di cui ai titoli I e III pari all'84,92% degli accertamenti della gestione di competenza delle entrate dei medesimi titoli I e III (soglia 65%);
- c)-volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I pari al 74,25% degli impegni della medesima spesa corrente (soglia 40%);
- d)-esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate pari al 6,18% rispetto alle entrate correnti (soglia 5%).

In aggiunta ai predetti, sembrerebbe, inoltre, superata la soglia limite del parametro di deficitarietà n. 6 relativo al volume complessivo delle spese del personale pari al 39,61% del totale delle entrate dei titoli I, II e III (soglia 39%);

4.il saldo negativo della gestione corrente per euro 1.069.782,59, che l'ente riferisce essere stato finanziato con anticipazione di liquidità della CDP;

5.la scarsa attività di riscossione dei proventi ICI/IMU (5,45% degli accertamenti 2014). Sembrerebbe, inoltre, non corretto l'importo degli "incentivi per recupero ICI" pari a € 6.000,00, a fronte di una quota riscossa pari a € 7.739,25 e della percentuale liquidabile, pari al 5% del riscosso;

6.la mancata riscossione delle risorse TARSU/TARES a fronte di un accertamento pari a € 119.066,32. L'ente riferisce che l'esigibilità della suddetta posta di entrata è stata prevista per il 2015 ma non ha fornito dati aggiornati sullo stato delle riscossioni;

7.debiti fuori bilancio ancora da riconoscere al 31.12.2014 per € 163.601,48;

- 8. il perdurare di una situazione di grave carenza di liquidità con continuo e notevole ricorso all'anticipazione di tesoreria che, al 31/12/2014, risulta inestinta per un importo di € 660.991,22 con conseguente sforamento del parametro di deficitarietà n. 9 (6,18%);
- 9. la mancata costituzione del vincolo sulla quota libera dell'avanzo di amministrazione a titolo di fondo rischi, a fronte di passività potenziali per € 8.216.740,00;
- 10.l'irregolare utilizzo dei capitoli afferenti ai servizi c/terzi con particolare riferimento all' imputazione delle seguenti voci non in linea con i criteri di tassatività di cui al principio contabile n. 2.25:
 - -"regolarizzazione contabile finanziamento PUC anno 2014-2015" per € 229.306,86;
 - -"fondi regionali per cantieri di servizi" per € 110.112,10;
 - 11.con riferimento alla gestione dei residui:
- a)-la mancata costituzione del fondo svalutazione crediti, confermato da quanto risulta dal prospetto 1.5.1., a fronte di residui vetusti ante 2009 del titolo I e III per € 775.442,03;
- b)- lo squilibrio tra residui attivi del titolo IV e V (€ 5.073.467,36) e quelli passivi del titolo II (€ 7.324.198,72) relativi agli esercizi precedenti il 2010 che potrebbe avere ripercussioni negative sugli equilibri di cassa;
- c)-lo squilibrio tra residui attivi del titolo VI (€ 176.436,81) e quelli passivi del titolo IV (€ 764.751,52) relativi agli esercizi precedenti il 2010;
- 12.con riferimento agli organismi partecipati, la mancata trasmissione della nota informativa, ex art. 6, comma 4, del d.l. n. 95/2012, convertito in legge n. 135/2012;
 - 13.il mancato aggiornamento dell'inventario, ad eccezione di quello dei beni immobili;
- 14.in merito alle criticità emerse dalla relazione dell'Organo di revisione si rileva la mancata conciliazione del conto della società "Riscossione Sicilia spa" con le risultanze dell'Ente, al 31/12/2014, e la mancanza di un quadro aggiornato della situazione.

Considerato in diritto

L'art. 1, commi 166 e 167, della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria per l'anno 2006) ha previsto, ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, l'obbligo, a carico degli Organi di revisione degli enti locali, di trasmettere alla Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo, formulata sulla base dei criteri e delle linee guida definite dalla Corte.

Al riguardo occorre evidenziare la peculiare natura di tale forma di controllo, volto a rappresentare agli organi elettivi, nell'interesse del singolo ente e della comunità nazionale, la reale situazione finanziaria emersa all'esito del procedimento di verifica effettuato sulla base delle relazioni inviate dall'Organo di revisione affinché gli stessi possano attivare le necessarie misure correttive. Esso si colloca nell'ambito materiale del coordinamento della finanza pubblica, in riferimento agli articoli 97, primo comma, 28, 81 e 119 della Costituzione, che la Corte dei Conti contribuisce ad assicurare quale organo terzo ed imparziale di garanzia dell'equilibrio economico-finanziario del settore pubblico e della corretta gestione delle risorse collettive, in quanto al servizio dello Stato-ordinamento, vieppiù a seguito del novellato quadro scaturito dalle legge costituzionale n.1/2012 e dalla legge c.d. rinforzata n. 213/2012.

La giurisprudenza costituzionale ha precisato contenuti e fondamento di tale peculiare forma di controllo anche a seguito dei successivi interventi legislativi (cfr. da ultimo la sentenza n. 39/2014 che richiama altresì le sentenze n. 60 del 2013, n. 198 del 2012, n. 179 del 2007), affermando che il controllo finanziario attribuito alla Corte dei conti e, in particolare, quello che questa è chiamata a svolgere sui bilanci preventivi e sui rendiconti consuntivi degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, va ascritto alla categoria del sindacato di legalità e di regolarità – da intendere come verifica della conformità delle (complessive) gestioni di detti enti alle regole contabili e finanziarie – e ha lo scopo, in una prospettiva non più statica (com'era il tradizionale controllo di legalità-regolarità), ma dinamica, di finalizzare il confronto tra fattispecie e parametro normativo all'adozione di effettive misure correttive, funzionali a garantire l'equilibrio del bilancio e il rispetto delle regole contabili e finanziarie.

Da ultimo, l'art. 148 bis del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL), introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera e) del decreto legge 10 ottobre 2012 n. 174, convertito nella legge 213/2012 (recante il rafforzamento del quadro dei controlli sulla gestione finanziaria degli enti), prevede che in caso di accertamento, da parte della Sezione, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno, è fatto obbligo agli enti destinatari di adottare, entro 60 giorni dalla

comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità ed a ripristinare gli equilibri di bilancio, da trasmettere alla Sezione per le verifiche di competenza. Quanto al contenuto del controllo è, peraltro, espressamente stabilito che ai fini della suddetta verifica le Sezioni della Corte dei conti accertano altresì che i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di quelli strumentali all'ente.

Analisi dei fattori di criticità oggetto di deferimento

- Per quanto concerne il primo profilo di criticità, relativo alla mancata adozione delle misure correttive a seguito di deliberazione di accertamento n. 193/2015/PRSP, la Commissione straordinaria, insediatasi il 18 agosto 2016, sulla base delle risultanze acquisite dagli uffici, imputa le cause all'inerzia del Consiglio comunale – successivamente sciolto per infiltrazioni mafiose -, cui era stata trasmessa in data 22 marzo 2016 apposita proposta di deliberazione.
 - Il Collegio, pur prendendo atto delle peculiari circostanze addotte, invita la Commissione a tener conto, in sede di determinazione delle misure correttive ex art. 148 bis, comma 3, Tuel, anche di quelle non formalizzate all'esito del precedente ciclo di controllo.
- 2. Per quanto concerne il ritardo nell'approvazione del rendiconto 2014 rispetto ai termini di legge, l'amministrazione attribuisce le cause alle difficoltà nel recepimento della riforma dell'armonizzazione contabile.
 - Il Collegio non ignora le problematiche indotte dal peculiare *iter* regionale di recepimento del d.lgs. n. 118/2011 e delle difficoltà programmatorie indotte al sistema degli enti locali (da ultimo, cfr. relazione finanza locale 2014-15, approvata con delibera n. 131/2016/GEST).

Ciononostante, raccomanda, per il futuro, la massima attenzione per il rispetto dei termini legislativamente imposti, che segnano <u>il momento ultimo entro cui l'ente dovrebbe approvare il documento finanziario</u>.

Osserva, inoltre, che l'operazione contabile di esordio del regime armonizzato, prevista dall'art. 3, comma 7, del d.lgs. n. 118/2011, è contestuale all'approvazione del rendiconto 2014, di cui assume, quale logico punto di partenza, il relativo risultato di amministrazione.

3. Con un terzo ordine di rilievi, è stata contestata all'ente la possibile condizione di deficitarietà strutturale, dovuta al superamento dei valori limite di quattro dei dieci parametri previsti dal D.M. 18 febbraio 2013 (volume dei residui attivi di nuova formazione, volume dei residui attivi provenienti dalla gestione residui, volume dei residui passivi complessivi, anticipazioni di tesoreria non rimborsate).

A questi si aggiungerebbe il parametro di deficitarietà n. 6, relativo all'incidenza della spese del personale sulle entrate correnti, superiore alla soglia limite del 39% (nella fattispecie, 39,61%).

In sede di controdeduzioni, l'ente produce apposita tabella dalla quale risulta che le spese di personale assistite da contribuzione regionale ammontano ad euro 1.616.079.

Sterilizzando tale importo da numeratore e denominatore (circolare FL 4/2010 e 9/2010), l'incidenza è pari al 32,8% e dunque inferiore alla soglia limite, come a suo tempo certificato al Ministero dell'Interno.

Il Collegio, nel prendere atto degli elementi di giudizio acquisiti, conferma la criticità in riferimento agli aspetti gestionali di cui i quattro parametri sono espressione.

- 4. E' da intendersi superato il quarto profilo di problematicità indicato in sede di deferimento, relativo ad un consistente disavanzo corrente, finanziato con anticipazione di liquidità, avendo l'ente chiarito i termini dell'errore in cui era incorso il Collegio dei revisori e fornito i dati corretti, da cui emerge un avanzo corrente di quasi 500.00 euro.
 - 5-6. Viene confermata, nella sostanza, la fondatezza del quinto e del sesto rilievo, relativi alla scarsa attività di riscossione dei proventi ICI/IMU (5,45% degli accertamenti 2014) e Tarsu/Tares, per i quali la Commissione riferisce di aver impartito direttive a riguardo.
 - Il Collegio, in attesa delle formali misure correttive, prende atto ed invita l'ente, che nulla ha contro dedotto a riguardo, a procedere al recupero di eventuali quote di incentivi per recupero evasione ICI liquidate in eccedenza.
 - 7. Desta preoccupazione la situazione debitoria dell'ente per l'insorgenza di debiti fuori bilancio ancora da riconoscere al 31.12.2014 per € 163.601,48.

La Sezione, nel prendere atto della ricognizione delle passività latenti avviata dalla Commissione e delle direttive da questa formalizzate, richiama l'attenzione sulla necessità di applicare le restrizioni previste dall'art. 188, comma 1 quater, del Tuel, ove ne ricorrano i presupposti, riferendo degli esiti a questa Corte.

Tale norma dispone che "agli enti locali che presentino, nell'ultimo rendiconto deliberato, un disavanzo di amministrazione ovvero debiti fuori bilancio, ancorché da riconoscere, nelle more della variazione di bilancio che

dispone la copertura del disavanzo e del riconoscimento e finanziamento del debito fuori bilancio, è fatto divieto di assumere impegni e pagare spese per servizi non espressamente previsti per legge. Sono fatte salve le spese da sostenere a fronte di impegni già assunti nei precedenti esercizi".

In caso di mancato tempestivo finanziamento di tali debiti riconoscibili ex art. 194 del Tuel, la Sezione si vedrà costretta a ricorrere a provvedimenti inibitori dei programmi di spesa dell'ente, ai sensi dell'art. 148 bis, comma 3, del Tuel, in coerenza con il più recente quadro normativo di rango costituzionale, in cui il presidio della legalità finanziaria passa attraverso il conferimento alla Corte dei conti di poteri atti a prevenire, con efficacia diretta, pratiche lesive del principio della previa copertura e dell'equilibrio dinamico del bilancio degli enti locali (cfr. Corte costituzionale, sentenze n. 266, n. 250 e n. 60 del 2013 e sentenza n. 39/2014).

8. In conseguenza dell'elevato volume di residui attivi – risultante dal valore deficitario dei corrispondenti parametri (punto 3) - e della limitata velocità di riscossione nella gestione di competenza, si conferma il perdurare di una situazione di grave carenza di liquidità, che dà luogo a continuo ed ingente ricorso all'anticipazione di tesoreria.

L'importo inestinto al 31/12/2014 ("cd. "scoperto di tesoreria") ammonta ad € 660.991,22 e dà luogo allo sforamento anche della soglia limite (6,18>5%) prevista dal parametro di deficitarietà n. 9.

Questa Corte, nel prendere atto di quanto rappresentato dall'ente, invita ad enucleare, in sede di misure correttive, una strategia organica tesa al superamento della pericolosa tensione di liquidità in atto, onde evitare pericolose degenerazioni in grado di ripercuotersi negativamente sulla continuità di funzioni e servizi.

9. Per quanto concerne il rilievo n. 9, relativo alla mancata costituzione del vincolo sulla quota libera dell'avanzo di amministrazione a titolo di fondo rischi, a fronte di passività potenziali per € 8.216.740,00, il comune riferisce che non è stato possibile apporre tale vincolo per incapienza dell'avanzo disponibile, pari solamente ad euro 2.350,95.

Il Collegio, al di là della fondatezza, nel merito, della risposta (l'apposizione del vincolo sarebbe stata ugualmente possibile, anche in regime pre armonizzato, dando luogo ad un risultato di amministrazione negativo), osserva che già prima dell'entrata in vigore della riforma, i principi contabili dell'Osservatorio, pur non aventi forza di legge, consigliavano (3-65 e 3-66) di identificare e valutare eventuali passività potenziali, al fine di predisporre adeguati accantonamenti per la copertura di futuri debiti, o comunque per la loro

adequata conoscibilità.

E' evidente, infatti, che una corretta stima quantitativa e soprattutto qualitativa del contenzioso passivo - effettuata sulla base del grado di maturazione dello stesso, dell'esito dei precedenti gradi di giudizio, nonché della stima del probabile esito - consente la messa in atto di efficaci misure prudenziali tese a limitare l'impatto di passività sopravvenute sugli equilibri di bilancio.

Tale accorgimento sarebbe stato quanto mai auspicabile in presenza di un non trascurabile livello di contenzioso.

In ogni caso, la Sezione, vista anche le peculiari difficoltà gestionali, valuterà, a partire dal 2015, la corretta consistenza del fondo rischi contenzioso, alla stregua dei criteri di cui all'allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011.

- 10. Per quanto concerne l'utilizzo dei servizi per conto terzi, l'ente conferma di aver effettuato, nella sostanza, delle compensazioni amministrative per la contabilizzazione di trasferimenti regionali ed assicura che, a partire dal 2015, anche a seguito del divieto di cui all'art. 7, comma 1, lett. b, del d.lgs. n. 118/2011, tale prassi non è stata più adottata.
 - Il Collegio, nel prendere atto, verificherà il corretto rispetto delle regole contabili nei prossimi cicli di controllo.
- 11. Di particolare gravità appaiono le irregolarità concernenti la gestione residui, con specifico riferimento ai sequenti tre aspetti:
 - a)- mancata costituzione del fondo svalutazione crediti, confermato da quanto risulta dal prospetto 1.5.1., a fronte di residui vetusti ante 2009 dei titoli I e III per € 775.442,03;
 - b)- squilibrio tra residui attivi dei titoli IV e V (€ 5.073.467,36) e quelli passivi del titolo II (€ 7.324.198,72) relativi agli esercizi precedenti il 2010 che potrebbe avere ripercussioni negative sugli equilibri di cassa;
 - c)- squilibrio tra residui attivi del titolo VI (€ 176.436,81) e quelli passivi del titolo IV (€ 764.751,52) relativi agli esercizi precedenti il 2010.
 - In sede di controdeduzioni, l'ente fa riferimento alla presenza di un fondo di cassa vincolato, alla data del 31/12/2014, pari ad euro 2.128.877,97, che dovrà costituire oggetto di prioritaria attenzione in sede di redazione delle misure correttive.
- 12. Particolarmente critica appare anche la situazione di disallineamento contabile nei confronti delle società partecipate, atteso che l'ente riferisce di aver provveduto, senza esito, a sollecitare i bilanci alle società.
 - La situazione prospettata, a giudizio del Collegio, è sintomatica di una non efficace corporate governance e trova riscontro in quanto già detto al precedente punto 1.

La Sezione, a riguardo, in linea con il proprio consolidato orientamento (cfr., da ultimo, delibere n. 228/2014/PRSP, 61/2015/PRSP, ecc.), ricorda che le operazioni di allineamento contabile con gli organismi partecipati mirano, principalmente, ad una finalità almeno duplice: consentire l'eventuale emersione di passività occulte ed agevolare il consolidamento con i bilanci degli organismi partecipati (che, come noto, presuppone la preventiva elisione dei reciproci rapporti di debito - credito "infragruppo").

La presenza delle predette asimmetrie contabili, pertanto, oltre a costituire, come già osservato, un pericoloso e rilevante margine d'incognita per gli equilibri di bilancio, che richiede la messa in atto di urgenti misure correttive, diviene un rilevante fattore ostativo ai fini della futura redazione del bilancio consolidato.

Pertanto, si richiama l'attenzione dell'ente sull'art. 11, comma 6, lett. j, del d.lgs. n. 118/2011, che, tra i contenuti obbligatori della gestione allegata al rendiconto, annovera "gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate. La predetta informativa, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso l'ente assume senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie".

Da ultimo, si ricorda che le ricadute – finanziarie ed economico patrimoniali – derivanti dalla gestione delle partecipate, soprattutto a seguito dei principi enucleati dal d.lgs. n. 118/2011, costituiscono un ambito prioritario di attenzione da parte di questa Corte, in ossequio a quanto prescritto anche dall'art. 148 bis, comma 2, del Tuel.

- 13. L'ente conferma anche il mancato aggiornamento degli inventari.
 - Il Collegio, nella fattispecie, raccomanda la tempestiva messa in atto di tutti gli adempimenti propedeutici ai fini di una corretta rilevazione della situazione patrimoniale, nel più generale contesto della rilevazione integrata dei fenomeni gestionali.
- 14. Da ultimo, la Commissione straordinaria prende atto del rilievo n. 14 relativo alla mancata conciliazione, al 31/12/2014, del conto della società "Riscossione Sicilia spa" con le risultanze dell'Ente.
 - Pur prendendo atto dell'impegno assunto dall'Organo straordinario, il Collegio sollecita adeguate e tempestive misure correttive a riguardo, in aggiunta alle segnalazioni previste per legge.

P. Q. M.

La Corte dei conti, Sezione di controllo per la Regione siciliana, all'esito della verifica sul rendiconto di gestione 2014, sul bilancio di previsione 2015, accerta la presenza dei profili di criticità di cui ai punti 1,2,3,5,6,7,8,9,11,12,13,14, nei termini indicati in narrativa.

ORDINA

che, a cura del Servizio di supporto della Sezione di controllo, copia della presente pronuncia sia comunicata alla Commissione straordinaria ai fini della formalizzazione delle necessarie misure correttive, oltre che all'Organo di revisione del comune di Corleone (PA).

DISPONE

che l'ente trasmetta a questa Sezione di controllo, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della presente deliberazione, le misure correttive adottate ai sensi dell'art. 148 bis, comma 3, del Tuel, anche in riferimento al precedente ciclo di controllo, ai fini della relativa verifica.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 21 dicembre 2016.

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

(Francesco Albo)

(Maurizio Graffeo)

Depositata in segreteria il 7 febbraio 2017
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
(Boris Rasura)